

DELIBERA N. 61/06/CSP

**Esposto de “La Rosa nel pugno” nei confronti della
societa' R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittente per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale “Canale 5”)
per la presunta violazione dell' articolo 5 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28
(Tg 5 – 11 febbraio-19 marzo 2006)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 29 marzo 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l'esposto a firma degli onorevoli Enrico Boselli e Emma Bonino, in qualità di membri della segreteria de La Rosa nel Pugno, pervenuto in data 24 marzo 2006 (prot. n. 12387/06), inviato a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e inoltrato entro il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, nel quale si asserisce la pretesa violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 9 della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, assumendo che nel periodo compreso tra l'11 febbraio e il 19 marzo 2006 si sarebbe realizzata una lesione ai danni de La Rosa nel Pugno della parità di accesso ai mezzi di informazione, in quanto nelle settantaquattro edizioni principali dei notiziari “Tg5” irradiati dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5” non è stata assicurata la più ampia informazione sui soggetti e sui temi della competizione elettorale relativa alle elezioni per il rinnovo della Camera dei

Deputati e del Senato della Repubblica con violazione dei principi di parità di trattamento, completezza, obiettività, apertura alle diverse forze politiche e imparzialità dell'informazione, determinando situazioni di vantaggio per alcune delle coalizioni e delle liste concorrenti. In particolare, la pretesa lesione del diritto della Lista denunciante sarebbe conseguita:

- al disequilibrio tra il tempo dedicato a ciascuna coalizione concorrente, nonché alla sproporzione tra il tempo concesso alla lista denunciante e quello riservato a liste concorrenti, sia all'interno della stessa coalizione dell'Unione, ma anche rispetto ad altri soggetti politici della coalizione de La Casa della Libertà;
- in particolare, quanto alle coalizioni, il "Tg5" ha dedicato un tempo differente e precisamente il 38,5% all'Unione e il 61% alla Casa della Libertà, comprendendo in questo dato anche il tempo dedicato ai soggetti istituzionali, Governo e Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari al 30%;
- in particolare, quanto al rapporto tra le liste concorrenti, su un tempo complessivo di un'ora e trentaquattro minuti primi attribuito agli interventi in voce dei rappresentanti delle liste che partecipano alle elezioni politiche nazionali, a ciascuna lista concorrente Alleanza Nazionale e Democratici di Sinistra è stato assegnato un tempo di accesso superiore all'11%, a Forza Italia un tempo corrispondente al 40,1%, mentre un tempo pari al 4,2% è stato assegnato alla lista denunciante;
- di conseguenza, tre sole liste (Forza Italia, Alleanza Nazionale e Democratici di Sinistra) nell'insieme hanno un tempo pari al 63% rispetto a quello assegnato a tutte le altre;
- pertanto, gli esponenti de La Rosa nel Pugno, intervenuti in voce in data 11, 12, 24, 27 febbraio, 2, 9, 16, 18 e 19 marzo 2006, hanno potuto esporre direttamente i temi del loro programma politico solo in due occasioni, e precisamente il 12 febbraio in materia di Pacs e l'11 marzo con riferimento alla laicità dello Stato, nonostante le numerose posizioni ed iniziative politiche assunte anche a proposito di temi elettorali di grande attualità;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione all'esposto della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota del 24 marzo 2006, prot. n. 12534/06), pervenute in data 27 marzo 2006 (prot. n. 13221/06), nelle quali la concessionaria, oltre che eccepire l'improcedibilità dell'esposto per tardività, rileva, in particolare, che:

- a) ai fini della verifica relativa alla presenza del soggetto politico esponente nei telegiornali, occorre non tanto valutare il tempo dedicato, quanto piuttosto se "risponde all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca", così come dispone l'articolo 9, comma 1, della delibera n. 29/06/CSP;
- b) i dati a disposizione mostrano che nel periodo dal 12 febbraio al 23 marzo 2006 la lista esponente ha avuto nel "Tg5" un tempo pari a sette minuti e due secondi, ripartiti tra le varie edizioni;

- c) i tempi dedicati alle dichiarazioni de La Rosa nel Pugno sono pari a circa il doppio dell'attuale rappresentanza parlamentare del partito; inoltre, La Rosa nel Pugno ha avuto accesso nel primo periodo di comunicazione quale soggetto rappresentato al Parlamento europeo, in quanto né lo SDI né il Partito Radicale hanno un autonomo gruppo parlamentare per accedere alla comunicazione politica;
- d) la lista esponente ha avuto accesso ai programmi di comunicazione politica delle reti R.T.I. S.p.A., al fine di esporre i programmi elettorali, viceversa le presenze nei programmi di informazione sono legate ad un criterio di attualità e di interesse della notizia;
- e) come ha precisato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 155/02 la selezione delle notizie nei programmi di informazione costituisce oggetto di libertà di impresa e non può essere oggetto di sindacato la scelta dei temi da trattare;
- f) in ogni caso, i telegiornali "Tg5" hanno dato notizia di vari eventi relativi a La Rosa nel Pugno, con particolare riferimento alla laicità dello Stato e ai temi legati alle scelte etiche;
- g) infine, rappresentanti della lista esponente sono stati ospitati nei programmi di approfondimento delle reti R.T.I. S.p.A., in particolare nella trasmissione "Matrix" del 15 marzo 2006;

CONSIDERATO che alla stregua dell'articolo 9 della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006 i programmi di informazione debbono *"garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, e assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva"* e che al quarto comma: *"Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori"* e che al quinto comma *"Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale"*;

CONSIDERATO che i telegiornali "Tg5", oggetto dell'esposto, ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle

diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione trasmessi dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni principali dei telegiornali "Tg5" nel periodo dall'11 febbraio al 19 marzo 2006, risulta che:

- su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici pari a un'ora quindici minuti primi e quarantadue secondi è stato assegnato alle forze politiche di centro destra un tempo di parola pari a quaranta minuti primi (52,84%) ed alle forze politiche di centro sinistra un tempo di parola pari a trentacinque minuti primi e ventidue secondi (46,72%); rispetto al totale del tempo attribuito ai soggetti politici ed istituzionali (pari a un'ora trentasei minuti primi e trentasei secondi) alle forze politiche di centro destra il 41,42%, alle forze politiche di centro sinistra il 36,62 % ed al Governo ed alla Presidenza del Consiglio il 17,27%;
- in particolare, alla lista ricorrente è stato assegnato un tempo di parola rispetto ai soggetti politici pari a tre minuti primi e cinquantaquattro secondi (5,15%), ad Alleanza Nazionale un tempo di parola pari a sei minuti primi e quarantanove secondi (9%), ai Democratici di Sinistra 10 minuti primi e ventisette secondi (13,80%), a Forza Italia ventisei minuti primi e sette secondi (34,50%);

CONSIDERATO che dai dati illustrati relativi al periodo di riferimento emerge una ripartizione dei tempi di parola diversificati tra le liste all'interno delle forze politiche del centro sinistra e quelle all'interno del centro destra;

CONSIDERATO, per l'effetto, che alla lista ricorrente sono stati assegnati spazi inferiori a quelli attribuiti alle altre liste considerate nell'esposto e che tale esiguità del tempo attribuito non ha consentito la completa rappresentazione dei temi principali del suo programma elettorale;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

RILEVATO che nel periodo della campagna elettorale dal termine di presentazione delle candidature al giorno precedente le votazioni vige un principio generale di rappresentazione tendenzialmente paritaria di tutte le liste concorrenti alle elezioni nei servizi di informazione politica su temi incidenti sulle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione

di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le coalizioni e tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nei notiziari "Tg5" relativi al periodo considerato, nei confronti della lista denunciante, adeguata informazione sui temi della campagna elettorale, tali da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 9 della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006 ed, in particolare, della parità di accesso tra le liste concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

CONSIDERATA la propria delibera n. 56/06/CSP del 22 marzo 2006, con la quale le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono state richiamate a rispettare nell'ambito dei programmi di informazione, in particolare nei notiziari, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici, in particolare assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 9, della citata delibera n. 29/06/CSP;

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 28, commi 1 e 15, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Canale 5", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8:

1. di trasmettere, nella prima trasmissione utile del notiziario "Tg5", nella fascia oraria relativa ad una delle due edizioni principali e nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con equilibrata partecipazione del soggetto politico denunciante La Rosa nel Pugno, al fine di assicurare la parità di trattamento, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Arià, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 29 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti